



COMUNE DI OSTANA Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Trenta**, del mese di **Aprile**, alle ore **09.15**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge si è aperto il Consiglio Comunale di Ostana in modalità telematica, secondo quanto disposto dal Decreto della Sindaca n. 01/2020 del 20.02.2020, in seduta ordinaria, di prima convocazione, a porte chiuse, su invito di convocazione inviato ai Consiglieri Comunali.

Sono presenti:

Presso il Comune di Ostana – Sala delle riunioni:

1. ROVERE Silvia – Sindaca
2. LOMBARDO Giacomo
3. CHIRI Giovanni
4. RASO Margherita

In collegamento telematico:

1. BERTAGNA Giovanni
2. REINERI Aldo
3. GIULIANO Valter
4. ABRATE Dario

Risulta assente il Sig. RIBA Lido

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Giuseppe Francesco Dott. TOCCI, tramite collegamento in video conferenza, la Sig.ra Silvia ROVERE, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52, del D.Lgs.vo n. 446/97, confermato dal comma 6, dell'articolo 14, del D.Lgs.vo n.23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale disponendo che: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160, del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, di seguito denominati «Enti» e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847, del medesimo articolo 1: *"847. Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

Vista la disposizione del comma 821, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale, prevede:

"Il canone è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;*
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone Unico Patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell'11.06.1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, in data 30.07.1994;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2021, così come previsto dal comma 4bis, dell'articolo 106, del D.L. n. 34/2020, salvo eventuali e diverse disposizioni di legge sul punto;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Dato atto che la Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, al comma 3bis, dell'art. 106, ha previsto il differimento per la

deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, per il 2021–2023, è stato differito al 31 Marzo 2021;

Richiamato inoltre il Decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei Ministri, n. 08 in data 19.03.2021, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021–2023 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2021;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.vo n. 267/00, così come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. n. 174/2012, acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1018 in data 29.04.2021;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Bilancio ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847, composto di n. 77 (settantasette) articoli, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
3. Di procedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL e dello Statuto Comunale.
4. Di disporre che i Regolamenti delle entrate sostituite restano operativi, ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi, sino al 31 Dicembre 2020.
5. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico Patrimoniale decorrono dall'01.01.2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n.388/2000, salvo diverse disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere,
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di Legge

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

LA SINDACA
Firmato digitalmente
F.to (ROVERE Silvia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to (TOCCI Dott. Giuseppe Francesco)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(GOLDONI Dott. Paolo)